

**giunta regionale**

Data **7 LUG. 2023** | Protocollo N° **381113** | /6300090000 | Class.: E.420.14.1.C | Prat. | Fasc. | Allegati: 00

Oggetto: **Pratica n.: CI1959 - PUA "Angioletti" in Via Rossar del Comune di Costermano. D.G.R. n.2948 del 06/10/2009 "Nuove indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici". Istruttoria per la valutazione della compatibilità idraulica. Valutazione di compatibilità idraulica.**

Al **Comune di Costermano (VR)**
Sportello Unico per l'Edilizia.
comunecostermano@cert.ip-veneto.net

per conoscenza Alla **Direzione Difesa del Suolo e della Costa**
Calle Priuli, 99
30121 VENEZIA

Alla **Direzione Pianificazione Territoriale**
Unità Organizzativa Urbanistica
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Al **Consorzio di Bonifica Veronese**
consorzio@pec.bonificaveronese.it

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta del Comune di Costermano n. 13327 del 25.05.2023 ed acquisita agli atti della scrivente U.O. Regionale con prot. n. 283640 del 25.05.2023;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 11/2004 - "Norme per il governo del territorio";

Viste le linee guida di cui all'allegato A alla DGR n. 2948/2009 in cui si precisa: "Nell'ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità";

Visto il Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale competente n.18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 (G.U. n.183 in data 08.08.2001);

Visto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni adottato dall'Autorità Distrettuale delle Alpi Orientali con deliberazione del Comitato Istituzionale Permanente n.2 del 29.12.2020;

Visto lo studio di compatibilità idraulica redatto dal Dott. Geol. Gionata Andreis allegato alla documentazione sopraccitata unitamente alla richiesta di parere;

Visto il Decreto della Direzione Difesa del Suolo 308 del 02.09.2019 "Individuazione dei atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18" e della nota protocollo 442192 del 04.10.2021 dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica della variante di cui trattasi, ai sensi delle DGR 3637/2002 e 2948/2009, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari alla sua approvazione;

si esprime parere favorevole

in merito alla compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici con l'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione tecnica sopra citata, consistenti nella realizzazione di una vasca di invaso a servizio delle opere di urbanizzazione primaria e di 5 vasche interrato a servizio dei lotti residenziali per un volume complessivo non minore di 427 mc collegate con linea indipendente che scaricherà il maggior



aggravio sull'impluvio della Valle Strova di diretta gestione della scrivente struttura regionale, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- particolare attenzione dovrà assumersi nella realizzazione degli invasi interrati in caso di linea di falda risulti prossima al piano campagna, questi dovranno garantire la non recettività delle loro acque da parte della falda con appropriati accorgimenti tecnici;
- nel caso poi si intendano creare zone umide con presenza di vegetazione o altri ingombri dovrà incrementarsi l'area destinata ai bacini di raccolta acque di modo sia tenuto sempre libero dai predetti ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolato per la compatibilità idraulica;
- le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria;
- le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno esser vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad. es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.

Si specifica inoltre che il presente parere non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 o di altro tipo o genere (idraulico, paesaggistico, ambientale), che risultino necessari. In particolare, si rammenta che l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 dispone il divieto assoluto di realizzare scavi e fabbriche nella fascia di rispetto idraulico dei corsi d'acqua demaniali di 10 m dal piede arginale a campagna o dal ciglio superiore di sponda, nel caso di corsi d'acqua non arginati.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Resta escluso dal presente parere la verifica della compatibilità idraulica degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia in relazione alle Norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Domenico Vinciguerra

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Domenico Vinciguerra
P.O. responsabile: Ing. Riccardo Bozzoni (045/8676506)
Per informazioni: P.I. Stefano Marangoni (045/8676589)